

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 18 giugno 2021

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 9 /2021

OGGETTO: LE NOVITA' DEL DECRETO "SOSTEGNI-BIS"

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), pubblicato sulla *G.U.* 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Sono istituiti dei nuovi contributi a fondo perduto diversificati a seconda che il contribuente abbia già fruito del contributo del DL Sostegni o meno.

Condizione comune è il possesso di una P.Iva attiva alla data del 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto).

1) Soggetti che hanno già fruito del contributo del DL Sostegni:

- a) è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo del DL Sostegni già ricevuto (il contributo non dev'essere stato indebitamente percepito, o restituito dal contribuente);
- b) i contribuenti potranno presentare istanza per una **diversa quantificazione del contributo**, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto col DL Sostegni; in tal caso:
 - i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019,
 - con "calo del fatturato medio mensile" di almeno il 30% tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell'anno precedente, 1/04/2019 - 31/03/2020 (non sono previste deroghe per le "neoattività", a differenza del DL 41/2021),

calcolano il contributo con i medesimi scaglioni già previsti dal DL Sostegni.

L'Agenzia corrisponderà l'eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.

2) Soggetti che non hanno fruito del contributo del DL Sostegni:

previa presentazione dell'istanza, l'ammontare del contributo è determinato applicando al medesimo calo di fatturato medio mensile di cui al punto b) precedente le seguenti percentuali:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

3) Soggetti con peggioramento del Conto Economico

Infine, è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti passivi Iva che hanno subito un peggioramento del risultato economico del periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 con contributo parametrato al decremento registrato.

Lo scostamento minimo e le percentuali applicabili saranno definiti con DM.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'**apposita istanza** all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa **solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.**

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

I precedenti contributi sono, alternativamente:

- corrisposti sul C/C sul quale è stato erogato il contributo del DL Sostegni;
- riconosciuti sotto forma di credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - PROROGA ED ESTENSIONE

L'art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:

- da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
- dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TURISMO FINO A LUGLIO 2021

Il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), tra gli altri, per le imprese turistico-ricettive.

Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o *leasing*, ovvero del 50% dei canoni di affitto d'azienda:

- a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE MENSILITÀ GENNAIO-MAGGIO 2021

Viene introdotta una "nuova versione" del credito d'imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020.

Il "nuovo" credito d'imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

- i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti "solari");
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il "nuovo" credito d'imposta spetta nella:

- **misura del 60%** dei canoni di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- **misura del 30%** dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- **misura del 60%** per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Potranno beneficiare del credito d'imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di **canoni pagate**, i conduttori che abbiano registrato **un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019**, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. "Comuni calamitati".

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione in favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute:

- nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame saranno stabilite con un **successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - PROROGA

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all'art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Viene modificato il credito d'imposta previsto dall'art. 48-*bis* del DL 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto.

Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari"), l'incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti "solari").

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione originaria della disposizione).

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.

L'agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello della relativa spettanza.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di:

- 95 milioni di euro, per l'anno 2021;
- 150 milioni di euro, per l'anno 2022.

L'incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-*bis* co. 1-*quater* del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il beneficio è riconosciuto:

- entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
- nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis".

Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta va presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - PROROGA

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all'art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Per effetto dell'art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti delle somme intimate tramite cartella di pagamento, i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021 dovranno avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato). In alternativa al pagamento in unica soluzione, entro il 2.8.2021 è possibile chiederne un'ulteriore dilazione.

Durante il periodo di sospensione non verranno notificate le ulteriori cartelle di pagamento già predisposte dalla riscossione.

AVVISI DI ADDEBITO INPS

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere un'ulteriore dilazione.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell'Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 73/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.6.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI SOGGETTI CON MENO DI 36 ANNI

L'art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, per i soggetti:

- che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
 - con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.
- L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

L'agevolazione riguarda:

- non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
 - ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
- Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di "«prime case» di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ovvero la norma che prevede le agevolazioni "prima casa" per l'imposta di registro. Si ritiene restino dovute l'imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali, non potendo operare l'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.

Ove l'atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, agli acquirenti con meno di 36 anni spetta "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", che può essere utilizzato:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97.

In nessun caso il credito può essere rimborsato.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e dall'art. 20 del DPR 601/73, in materia di imposta sostitutiva sui mutui.

IVA - TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

L'art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell'infertilità della procedura, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Nello specifico, il nuovo co. 10-*bis* dell'art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione.

IVA - CESSIONI DI GIORNALI - AUMENTO DELLA FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA

Con riguardo all'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA di cui all'art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

La misura è analoga a quella che era stata prevista per l'anno 2020 dall'art. 187 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77).

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

L'art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

GARANZIA SACE

Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:

- finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
- portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
- prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di *rating* almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-*bis* del DL 23/2020); se la classe di *rating* è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
- misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-*bis*.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-*bis* del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

FONDO DI GARANZIA PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021.

Dall'1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:

- le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché del 90%);
- il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;
- le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI

L'art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

La proroga opera su comunicazione dell'impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.

GARANZIA FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

L'art. 12 del DL 73/2021 introduce una nuova garanzia per favorire l'accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti.

INTERVENTI IN MATERIA DI MUTUI PRIMA CASA

L'art. 64 del DL 73/2021 contiene anche alcune misure in materia di mutui e garanzie per la prima casa.

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

Vengono prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall'art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

Il Fondo di solidarietà in esame consente, per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA

In relazione al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013:

- viene elevata a 36 anni non compiuti l'età massima di accesso al Fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (*ex art. 1 della L. 92/2012*);
- la relativa dotazione viene incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 e fino al 30.6.2022, viene elevata all'80% della quota capitale, "*tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi*", la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile), comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.